

*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome*

ASSEMBLEA PLENARIA

25 gennaio 2021

Oggetto: Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del "*Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni*" e di coordinamento per le funzioni proprie.

Delibera n. 06/2021.AP



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita il 25 gennaio 2021 in Assemblea presso la sede del Consiglio regionale del Lazio,

VISTE le leggi regionali e provinciali istitutive dei Comitati per le comunicazioni;

VISTO lo Statuto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che riconosce il Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTI gli Accordi quadro del 25 giugno 2003, del 4 dicembre 2008 e del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con cui sono stati individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle materie delegate;

VISTO il documento recante *“Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni e di coordinamento per le funzioni proprie”*;

VISTO il punto 6 dell'ordine del giorno dell'odierna plenaria;

UDITA e CONDIVISA la relazione illustrativa del Vice Presidente regionale del Lazio, Devid Porrello, delegato per la Conferenza al Coordinamento degli Organi di garanzia e i Co.re.com., relativamente al predetto Regolamento;

con voto unanime

DELIBERA di

- approvare il documento recante *“Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni e di coordinamento per le funzioni proprie”*, allegato alla presente delibera di cui è parte integrante, dandone comunicazione agli interessati.

Il Coordinatore f.f.
Roberto Ciambetti



Delibera n. 06/2021.AP



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI" E DI COORDINAMENTO PER LE FUNZIONI PROPRIE

La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**, su proposta del Coordinamento dei Presidenti dei Co.re.com., riunita in Assemblea plenaria a Roma, presso il Consiglio regionale del Lazio, in data 25.01.2021

Vista la Legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati per le comunicazioni, istituiti con leggi regionali ed operanti nell'organizzazione regionale, nonché funzionalmente organi dell'Autorità stessa per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, in particolare, il comma 3, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni";

Visto il Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 250, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, e, in particolare, l'art. 3 della Direttiva quadro, il quale sancisce che gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Viste le leggi regionali e provinciali istitutive dei Comitati per le comunicazioni;

Visto lo Statuto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che riconosce il Coordinamento dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni;

Visti gli Accordi quadro del 25 giugno 2003, del 4 dicembre 2008 e del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con cui sono stati individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle materie delegate;

Considerato che:

- è interesse della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (di seguito Conferenza), quale organo di valorizzazione del ruolo istituzionale delle Assemblee legislative regionali/provinciali, incrementare il rapporto di collaborazione con i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Co.re.com.) e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Agcom);
- pertanto, nell'ottica di una maggiore sinergia, la Conferenza si avvale del supporto tecnico e specialistico del Coordinamento dei Presidenti dei Co.re.com. e del Tavolo Tecnico dei Dirigenti;
- in ogni caso, resta ferma l'autonomia e l'indipendenza di ciascun Co.re.com. nei rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM");

Precisato che il presente Regolamento decorre a far data dal mese di giugno 2021, contestualmente al rinnovo degli attuali organi del Coordinamento;

tutto ciò premesso, considerato e precisato, approva il seguente regolamento:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Coordinamento dei Presidenti dei Co.re.com. (di seguito Coordinamento), quale organo di valorizzazione del ruolo istituzionale dei Comitati.
2. Il Coordinamento opera in rapporto di reciproca collaborazione con la Conferenza e con il Tavolo tecnico dei Dirigenti Co.re.com. (di seguito Tavolo tecnico), garantendone un costante confronto e scambio di informazioni.

Art. 2

(Compiti del Coordinamento)

1. Il Coordinamento, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative stabilite dalle leggi regionali istitutive di ciascun Comitato, per raggiungere le finalità assegnategli:
 - a) organizza con la Conferenza un incontro annuale per relazionare sulle attività svolte e sulle problematiche oggetto di attenzione da parte del sistema istituzionale regionale;
 - b) collabora, per il tramite della Conferenza, con l'AGCOM per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite ai Comitati;
 - c) nelle materie di propria competenza si coordina e propone al Tavolo tecnico dei Dirigenti incontri con periodicità trimestrale;
 - d) assume le iniziative ritenute opportune per la valorizzazione dei compiti e delle prerogative istituzionali dei Co.re.com., oltre che per agevolare l'esercizio delle funzioni;
 - e) per il tramite della Conferenza, promuove l'adozione di normative sulla comunicazione, in tutti gli aspetti e le forme in cui essa si articola per la tutela dell'utenza, l'elevazione qualitativa dei contenuti, l'apertura pluralistica dell'interscambio informativo e comunicativo in genere, ferme restando le competenze previste dalle leggi istitutive di ciascun Co.re.com. e le disposizioni legislative proprie di ciascuna Regione;
 - f) propone iniziative di studio, ricerca e confronto sulle problematiche connesse, direttamente o indirettamente, al sistema delle comunicazioni, ferme restando le competenze previste dalle leggi istitutive di ciascun Co.re.com. e le disposizioni legislative proprie di ciascuna Regione;
 - g) convoca periodicamente incontri di confronto tra tutti i Presidenti o componenti dei Comitati da loro delegati, dandone previa comunicazione alla Conferenza, alla quale invia altresì i verbali di ogni riunione.

Art. 3

(Organi del Coordinamento)

1. Sono organi del Coordinamento l'Assemblea, il Coordinatore e due Vice Coordinatori, di cui uno Vicario.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Presidenti dei Comitati ovvero dai Componenti da loro delegati.
3. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti dei Comitati secondo le modalità stabilite dall'art. 4.

Art. 4

(Modalità di elezione del Coordinatore e dei Vice Coordinatori)

1. I Presidenti che intendono candidarsi alla carica di Coordinatore devono esprimere tale volontà entro il termine di dieci giorni antecedente la data dell'Assemblea convocata per l'elezione, presentando, con comunicazione inviata a tutti gli altri Presidenti, un programma di attività sottoscritto dal candidato.
2. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Coordinatore, il quale propone i due Vice Coordinatori, ratificati dall'Assemblea, garantendo ove possibile la parità di genere e la rappresentanza territoriale.
3. Qualora dopo le prime due votazioni non si sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, il Coordinatore ed i Vice Coordinatori vengono eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Qualora la terza votazione non produca un risultato utile, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Al termine della seduta, gli esiti delle votazioni sono comunicati alla Conferenza con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 5

(Durata degli Organi)

1. Il Coordinatore ed i Vice Coordinatori durano in carica per un periodo di diciotto mesi e sono rieleggibili una sola volta.
2. Alla scadenza del mandato, il Coordinatore ed i Vice Coordinatori uscenti restano in carica per l'ordinaria attività e svolgono le proprie funzioni sino alla elezione dei nuovi Organi del Coordinamento, che deve avere luogo entro trenta giorni dalla cessazione del mandato.
3. La cessazione dalla carica di Presidente del Co.re.com. comporta automaticamente la decadenza dalle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatore.

Art. 6

(Funzioni del Coordinatore)

1. Il Coordinatore *pro- tempore*:
 - a) ha la funzione di Portavoce del Coordinamento;
 - b) convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea;
 - c) determina l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle proposte dei membri dell'Assemblea, dandone formale comunicazione alla Conferenza;
 - d) sottoscrive i verbali delle riunioni e le eventuali deliberazioni adottate, dandone formale comunicazione alla Conferenza;
 - e) cura i rapporti con la Conferenza ed il Tavolo tecnico dei Dirigenti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, quest'ultimo è sostituito dal Vice Coordinatore Vicario o, in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Coordinatori, dal membro dell'Assemblea più anziano di nomina.
3. In caso di dimissioni del Coordinatore, l'Assemblea prende atto delle dimissioni e provvede alla sostituzione del dimissionario secondo le modalità stabilite all'art.4.
4. Il Coordinatore propone all'Assemblea l'attribuzione di singole Deleghe agli altri componenti del Coordinamento.

Art. 7

(Funzionamento del Coordinamento e validità delle riunioni)

1. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno quattro volte l'anno, mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, o in caso di dimissioni o cessazione del Coordinatore.
2. Le riunioni possono svolgersi straordinariamente (totalmente e/o parzialmente) in collegamento da remoto in audio-video conferenza o in sola audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti da remoto possano essere identificati e possano partecipare in tempo reale. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante e/o il Presidente Coordinatore. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto il verbale sintetico sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante, individuato dal Coordinatore tra i Presidenti, loro delegati, dirigenti o funzionari dei Comitati.
5. L'Assemblea ed il Coordinatore possono avvalersi per le attività tecnico gestionali in via ordinaria di personale scelto fra i dirigenti o funzionari indicati da ciascun Comitato ovvero del Tavolo tecnico dei Dirigenti.

Art. 8

(Segreteria del Coordinamento)

1. I compiti di segreteria del Coordinamento sono svolti, in via ordinaria, dalla struttura del Coordinatore *pro-tempore*.

Art. 9

(Sede del Coordinamento)

1. Il Coordinamento ha sede presso la Conferenza come previsto dallo Statuto di quest'ultima all'art. 2, comma 4, ove potrà usufruire della sala riunioni, qualora ne faccia richiesta